

DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI

Numero del provvedimento	6
Data del provvedimento	17 luglio 2026
Oggetto	Società della Salute
Contenuto	APPROVAZIONE DEL NUOVO “DISCIPLINARE DEI SOGGIORNI-VACANZA PER PERSONE CON DISABILITÀ”

Presidente	Nicola Paulesu
Direttore	Giuditta Giunti
Ufficio/Struttura	Direzione Società della Salute
Resp. Ufficio/Struttura	Giuditta Giunti
Resp. del procedimento	Giuditta Giunti

L'anno 2026, il giorno 17 del mese di luglio alle ore 12:00 in modalità videoconferenza, si è riunita l'Assemblea, su convocazione della Direttrice.

Risultano presenti:

Ente	Rappresentante		Presente	assente
Comune di Firenze	Nicola Paulesu	presidente	X	
Azienda Usl Toscana Centro	Rossella Boldrini	membro	X	
Quartiere 1 Comune di Firenze	Mirco Ruffilli	membro	X	
Quartiere 2 Comune di Firenze	Michele Pierguidi	membro	X	
Quartiere 3 Comune di Firenze	Serena Perini	membro	X	
Quartiere 4 Comune di Firenze	Mirko Dormentoni	membro	X	
Quartiere 5 Comune di Firenze	Filippo Ferraro	membro	X	

Riconosciuta la validità della seduta per la presenza della maggioranza dei componenti

Conti Economici			
Spesa	Descrizione Conto	Codice Conto	Anno Bilancio
Spesa prevista	Conto Economico	Codice Conto	Anno Bilancio

Allegati Atto		
Estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo		
Allegato	N° di pag.	Oggetto
1	7	DISCIPLINARE SOGGIORNI-VACANZA PER PERSONE CON DISABILITÀ

“documento firmato digitalmente”



REGIONE TOSCANA
Società della Salute di Firenze
C.F. 94117300486
Piazza Signoria 1 – 50122 FIRENZE)

L'ASSEMBLEA DEI SOCI DELLA SOCIETÀ DELLA SALUTE DI FIRENZE

PREMESSO che:

- la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40, e ss.mm.ii. (*"Disciplina del servizio sanitario regionale"*) e, segnatamente il capo III bis (*"Società della Salute"*), articoli 71 bis e ss., disciplina il nuovo assetto organizzativo dei servizi sanitari territoriali, sociosanitari e sociali integrati tramite la costituzione delle Società della Salute;
- la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41 e ss.mm.ii. (*"Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale"*) disciplina il sistema integrato di interventi e servizi sociali;
- con le deliberazioni del Consiglio Comunale di Firenze 20 aprile 2009, n. 46, e del Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria di Firenze 27 marzo 2009, n. 249, sono stati approvati gli schemi di Convenzione e di Statuto della Società della Salute di Firenze,
- in data 8 marzo 2010 è stata stipulata dagli enti consorziati la Convenzione della Società della Salute di Firenze, con allegato lo Statuto del Consorzio, entrato in vigore a seguito di detta stipula;

PRESO ATTO che il Consiglio regionale della Toscana con deliberazione 30 luglio 2025 n. 67 ha approvato il Piano sanitario e sociale integrato della Regione (*PSSIR 2024- 2026*), con il quale prende avvio il processo di programmazione multilivello previsto dalla l.r. 40/2005 ss.mm. ii.;

RICHIAMATA la deliberazione dell'Assemblea dei Soci della Società della Salute di Firenze 26 settembre 2025, n. 4 (*"Ratifica della composizione dell'Assemblea dei Soci e nomina del componente non di diritto della Giunta Esecutiva"*), con la quale si ratifica la nuova composizione dei suddetti organi;

VISTA la deliberazione di Assemblea dei Soci n. 1 del 27 febbraio 2026 con la quale viene approvato il Piano Integrato di Salute 2024-2026;

VISTA la deliberazione dell'Assemblea dei Soci della Società della Salute di Firenze 30 dicembre 2021, n. 9, con la quale è stato approvato lo schema di convenzione tra il Comune di Firenze, l'Azienda USL Toscana Centro e la Società della Salute di Firenze per la gestione diretta e unitaria, in attuazione dell' articolo 71 bis della legge regionale n. 40/2005, delle attività attribuite alla SdS stessa dai due enti consorziati, documento successivamente sottoscritto in data 28 febbraio 2022 ed attualmente in fase di rinnovo;

PREMESSO che la legge n. 104/92 riconosce come l'inserimento e l'integrazione sociale delle persone con disabilità passi anche attraverso l'esercizio delle attività sportive e la fruizione del tempo libero, imponendo la rimozione degli ostacoli all'esercizio di tali attività;

DATO ATTO che il Comune di Firenze e la Società della Salute di Firenze già a partire dall'anno 2011 – e con la sola interruzione negli anni interessati dalla pandemia da Covid 19 – hanno ritenuto opportuno favorire la fruizione di soggiorni di vacanza da parte delle persone con disabilità in carico ai servizi sociosanitari, mediante l'erogazione di uno specifico contributo economico, commisurato alle necessità di accompagnamento dei beneficiari e alla loro disponibilità economica;



REGIONE TOSCANA
Società della Salute di Firenze
C.F. 94117300486
Piazza Signoria 1 – 50122 FIRENZE)

DATO ALTRESÌ ATTO che la disciplina del contributo in questione è stata approvata con Deliberazione dell'Assemblea dei Soci della SdS di Firenze n. 5 del 19 maggio 2017;

CONSIDERATO che l'intervento in questione continua a rappresentare, oltre che una misura di assistenza, un'occasione di socializzazione per le persone con disabilità ed una possibilità di temporaneo sollievo per i loro familiari e chi se ne prende cura;

RITENUTO, tuttavia, che la disciplina dell'intervento debba essere aggiornata, anche con l'introduzione di modalità alternative di gestione del contributo, al fine di adeguare le modalità di presentazione delle istanze alle innovazioni tecnologiche introdotte nel tempo e l'istruttoria delle stesse alla mutata organizzazione degli uffici preposti;

VISTO l'allegato "Disciplinare dei soggiorni-vacanza per persone con disabilità" aggiornato dai competenti uffici alla luce delle considerazioni di cui sopra, che unito al presente provvedimento ne costituisce parte integrante e sostanziale;

RITENUTO OPPORTUNO procedere all'approvazione del nuovo disciplinare, rinviando – come lo stesso dispone – al Comune di Firenze l'adozione del provvedimento annuale per l'attivazione delle procedure;

RITENUTO ALTRESÌ OPPORTUNO, per motivi di urgenza, dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.42, comma quarto, della L.R.T. n. 40 del 24/02/2005 e ss.mm.ii, vista la necessità di rendere la nuova disciplina dell'intervento immediatamente vigente;

DATO ATTO che l'istruttoria della presente delibera è stata curata dal Responsabile della gestione amministrativa delle prestazioni sociali a rilevanza sanitaria della SdS, il quale attesta che la formazione della presente deliberazione è avvenuta nel rispetto degli obblighi di regolarità e correttezza dell'azione amministrativa;

PRESO ATTO del parere favorevole relativo alla regolarità tecnica della presente delibera, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo n. 267/00;

con le modalità dell'articolo 8 dello Statuto;

DELIBERA

per i motivi espressi in narrativa:

1. di approvare l'allegato "Disciplinare dei soggiorni-vacanza per persone con disabilità", parte integrante della presente deliberazione;
2. di dare atto che la nuova disciplina del contributo entrerà in vigore ad avvenuta esecutività della presente deliberazione;
3. di rinviare al Comune di Firenze l'annuale attivazione delle procedure necessarie per l'erogazione della prestazione con apposito provvedimento della Direzione Servizi Sociali, come previsto dallo stesso disciplinare;



REGIONE TOSCANA
Società della Salute di Firenze
C.F. 94117300486
Piazza Signoria 1 – 50122 FIRENZE)

4. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.42, comma quarto, della L.R.T. n. 40 del 24/02/2005 e ss.mm.ii, vista la necessità di rendere la nuova disciplina dell'intervento immediatamente vigente;
5. di trasmettere il presente atto agli Enti aderenti ed al Collegio Sindacale;
6. di dare pubblicità alla presente deliberazione mediante affissione all'Albo Pretorio del Consorzio, ove rimarrà per dieci giorni consecutivi, e mediante pubblicazione sul sito informatico della Società della Salute, ove resterà accessibile a tempo indeterminato.

Il Provvedimento è firmato digitalmente da:

Il Presidente
Nicola Paulesu

La Direttrice
Giuditta Giunti

DISCIPLINARE SOGGIORNI-VACANZA PER PERSONE CON DISABILITÀ

ARTICOLO 1 - FINALITÀ E TIPOLOGIA DELL'INTERVENTO

Nell'ambito degli interventi e dei servizi rivolti alle persone con disabilità, la Società della Salute ed il Comune di Firenze intendono promuovere, in continuità con gli anni passati, ma in un'ottica di maggiore autodeterminazione e responsabilizzazione delle persone interessate, la fruizione di soggiorni-vacanza nel periodo estivo, in collegamento con il progetto assistenziale definito dai servizi sociosanitari territoriali.

L'intervento in questione consiste in un contributo economico a parziale o totale copertura delle spese sostenute per la fruizione di soggiorni vacanza, concesso a persone con disabilità con l'obiettivo di:

1. promuovere la loro integrazione sociale;
2. garantire un sollievo temporaneo alle loro famiglie;
3. facilitare la loro fruizione di un periodo di vacanza con i propri familiari;
4. offrire loro la possibilità di organizzare una vacanza in autonomia, con l'ausilio di accompagnatori o assistenti personali, se necessari.

L'attivazione delle procedure necessarie per l'erogazione della prestazione è disposta annualmente con apposito provvedimento della Direzione Servizi Sociali del Comune di Firenze. In caso di mancata adozione di tale provvedimento, ad esempio a causa dell'indisponibilità di risorse finanziarie, la prestazione non verrà attivata.

ARTICOLO 2 - DESTINATARI E REQUISITI

Il contributo economico per i soggiorni vacanza sarà erogato a persone con disabilità residenti a Firenze e in possesso dei seguenti requisiti:

- essere in carico ai servizi socio-sanitari di Firenze, con valutazione positiva da parte degli stessi dell'opportunità di integrare il progetto personale con la fruizione di soggiorni-vacanza, ovvero essere inseriti presso una struttura residenziale o semiresidenziale per persone con disabilità convenzionata con il Comune di Firenze o con l'Azienda USL Toscana Centro avendo fruito almeno una volta del contributo in questione nei tre anni precedenti;
- avere un'età compresa tra 18 e 65 anni (per garantire continuità, possono comunque essere individuate come beneficiarie persone con più di 65 anni che nell'anno precedente abbiano usufruito dello stesso contributo per soggiorni-vacanza, regolarmente rendicontato);
- essere in possesso dell'accertamento di invalidità civile a partire dal 74% e/o essere riconosciuta persona con disabilità bisognosa di sostegno elevato o molto elevato (art. 3, comma 3 L. 104/92);
- non beneficiare di altri contributi economici da parte del Comune di Firenze o di altri soggetti pubblici destinati alla fruizione di soggiorni-vacanza nel periodo estivo e non partecipare a soggiorni-vacanza organizzati nel periodo estivo dai suddetti enti;
- non aver rinunciato ai soggiorni estivi svoltisi nell'anno precedente, senza aver inviato comunicazione secondo le modalità e i tempi previsti dall'avviso pubblico dello stesso anno o senza aver restituito gli importi erogati e non dovuti.

ARTICOLO 3 - IMPORTI DEI CONTRIBUTI

Di seguito sono indicati i massimali dei contributi concedibili in relazione alle categorie individuate nella tabella sottostante. La necessità di accompagnamento viene valutata dal servizio sociale che ha in carico la persona. In caso di utenti inseriti in strutture convenzionate e non in carico al servizio sociale al momento della domanda, l'indicazione sulla necessità di accompagnamento potrà essere indicata dalle strutture interessate, considerata la conoscenza delle necessità degli utenti da queste maturata.

Le necessità di accompagnamento stabilite per l'anno precedente restano confermate in caso di presentazione della domanda di contributo per l'anno successivo, ferma restando la possibilità per il servizio sociale che ha in carico la persona, se del caso con il coinvolgimento dell'Unità di Valutazione Handicap zonale, di procedere con una nuova valutazione.

Qualora il richiedente indichi nella domanda di contributo la scelta per la categoria A di cui alla successiva Tabella 1, non è necessaria la valutazione da parte del servizio sociale, ferma restando la possibilità per il servizio stesso di procedere con la valutazione qualora ne ravvisi la necessità.

Gli importi sono riferiti a soggiorni della durata di 15 giorni (14 notti) ricadenti nel periodo giugno – settembre dell'anno di riferimento. In caso di soggiorni di durata inferiore, il contributo sarà ridotto in proporzione.

Tabella 1 - Massimali di contributo per necessità di accompagnamento

CATEGORIA	DESCRIZIONE DELLA NECESSITA' DI ACCOMPAGNAMENTO	IMPORTO MASSIMO
A	Persone che scelgono la vacanza in autonomia, senza accompagnatori	€ 750
B	Persone con necessità parziale di accompagnamento (accompagnatore non dedicato) <i>- accompagnatore non retribuito (familiare o volontario) -</i>	€ 1.000
C	Persone con necessità parziale di accompagnamento (accompagnatore non dedicato) <i>- accompagnatore retribuito -</i>	€ 1.500
D	Persone con necessità di un accompagnatore dedicato <i>- accompagnatore non retribuito (familiare o volontario) -</i>	€ 1.250
E	Persone con necessità di un accompagnatore dedicato <i>- accompagnatore retribuito -</i>	€ 2.300
F	Persone che necessitano di due accompagnatori dedicati <i>- accompagnatori non retribuiti (familiari o volontari) -</i>	€ 1.750

G	Persone che necessitano di due accompagnatori dedicati - 1 accompagnatore retribuito e 1 non retribuito (familiare o volontario) -	€ 2.800
H	Persone che necessitano di due accompagnatori - 2 accompagnatori retribuiti -	€ 3.850

L'importo del contributo concedibile sarà determinato in relazione alla capacità economica del beneficiario, pari al valore dell'Indicatore della situazione economica equivalente (**ISEE**), così come risultante dall'attestazione in corso di validità rilasciata dall'INPS ai sensi del DPCM n. 159/2013 e successive modifiche e integrazioni, con riferimento al cosiddetto "**ISEE ordinario**".

L'importo del contributo concedibile sarà pari alla differenza tra il massimale relativo alla categoria inerente la necessità di accompagnamento e il **10%** della capacità economica del beneficiario e non potrà essere inferiore al **15%** del massimale stesso.

Qualora le risorse stanziare dovessero risultare eccedenti rispetto al totale dei contributi calcolati secondo le modalità di cui sopra, la percentuale di capacità economica da detrarre dal massimale del contributo potrà essere diminuita, in fase di approvazione degli elenchi degli aventi diritto, fino al **4%** e l'importo minimo concedibile potrà essere incrementato fino al **30%** del massimale.

ARTICOLO 4 – PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI CONTRIBUTO

Ai fini dell'ammissione all'intervento, la persona con disabilità o chi ne ha la rappresentanza legale dovrà presentare apposita domanda con le modalità di trasmissione telematica ed entro il termine ultimo stabiliti il provvedimento gestionale della Direzione Servizi Sociali del Comune di Firenze di cui all'articolo 1.

Le domande pervenute oltre il termine ultimo annualmente stabilito non potranno essere accettate, salvo giustificati motivi d'impedimento attestati dai servizi sociali che hanno in carico la persona interessata. In tali casi, le domande potranno essere accettate solo se pervenute prima della composizione della graduatoria e corredate dalla valutazione del servizio sociale, se necessaria, sulle necessità di accompagnamento.

Qualora al momento della presentazione della domanda non fosse ancora stata rilasciata dall'INPS l'attestazione ISEE sarà sufficiente allegare alla domanda stessa la ricevuta della presentazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica.

L'amministrazione potrà stabilire annualmente, in relazione alle risorse disponibili e all'organizzazione degli uffici coinvolti nell'istruttoria, che la presentazione delle domande di concessione del contributo avvenga preventivamente alla realizzazione dei soggiorni, con riserva di successiva rendicontazione delle spese sostenute, ovvero successivamente alla conclusione del periodo estivo, quando i soggiorni di vacanza sono già stati realizzati dagli interessati, consentendo agli stessi di chiedere direttamente il contributo a rimborso delle spese già sostenute ed allegandone i giustificativi.

ARTICOLO 5 – MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

Nel caso in cui l'Amministrazione abbia stabilito di richiedere la presentazione preventiva delle domande, il contributo sarà erogato in due rate:

- una prima rata non eccedente il 50% dell'importo del contributo spettante, ad avvenuta istruttoria delle domande presentate;
- una seconda rata erogata a saldo, successivamente alla rendicontazione da parte dei beneficiari delle spese sostenute per il soggiorno di vacanza, nei limiti dell'importo residuo.

Nel caso in cui l'Amministrazione abbia stabilito di richiedere la presentazione delle domande successivamente alla realizzazione dei soggiorni, il contributo sarà erogato in un'unica soluzione agli aventi diritto, previa presentazione dell'istanza già corredata dei giustificativi delle spese sostenute per la realizzazione del soggiorno di vacanza.

Il termine ultimo per la presentazione della rendicontazione delle spese sostenute sarà annualmente indicato nell'avviso pubblico per la presentazione delle domande.

Salvo giustificati e documentati motivi di impedimento, le rendicontazioni presentate oltre il termine ultimo stabilito non potranno essere accettate, con conseguente mancata erogazione della rata a saldo o della rata unica del contributo. In assenza di rendicontazione al 31 dicembre dello stesso anno, il soggiorno s'intenderà – in ogni caso - non realizzato e l'eventuale anticipo erogato dovrà essere restituito.

La rendicontazione da presentare dovrà essere suffragata da adeguati formali giustificativi di spesa. I giustificativi di spesa dovranno essere intestati al beneficiario o a chi ne esercita la tutela giuridica o, comunque, espressamente riconducibili al beneficiario stesso o agli accompagnatori (nel numero previsto dalla tipologia di contributo concessa), fatta eccezione per le spese alimentari riferibili al vitto giornaliero, qualora i pasti non vengano fruiti presso locali di ristorazione, ma preparati autonomamente. I giustificativi dovranno, inoltre, essere riconducibili al periodo e alla località in cui è stato effettuato il soggiorno.

Potranno essere rendicontate le seguenti spese:

- spese alberghiere (incluse spese per locazione di alloggi privati, per le quali è obbligatorio presentare il contratto di affitto);
- spese di ristorazione/vitto riferite esclusivamente al periodo di soggiorno;
- spese per servizi di spiaggia;
- spese per la retribuzione degli accompagnatori (anche destinati ad attività socio-sanitarie) durante il periodo di soggiorno (da presentare obbligatoriamente in caso di accompagnatori retribuiti);
- spese di viaggio da Firenze verso la località di soggiorno e viceversa;
- spese per attività ricreative organizzate da soggetti terzi (ad esempio, gite di gruppo) durante il periodo di soggiorno, obbligatoriamente intestate al beneficiario;
- spese di organizzazione riconosciute a soggetti del terzo settore (associazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale, cooperative sociali) individuati dai beneficiari per l'organizzazione del proprio soggiorno-vacanza, anche nell'ambito di gruppi organizzati (nel limite massimo di € 100).

Le spese per la retribuzione degli accompagnatori potranno essere rendicontate esclusivamente tramite documentazione idonea attestante la sussistenza di un regolare rapporto di lavoro o di acquisto di servizi, quale, a titolo esemplificativo:

- notula quietanzata per prestazione occasionale;
- busta paga e attestazione del versamento dei contributi previdenziali;
- fatture da parte di prestatori di servizi.

Non potranno essere dichiarati come accompagnatori retribuiti i parenti entro il terzo grado.

In caso di soggiorni organizzati da soggetti del terzo settore, la rendicontazione da parte di quest' ultimi potrà avvenire tramite una delle seguenti modalità:

- presentazione delle note di debito o fatture quietanzate emesse dall'ETS nei confronti dei beneficiari, riportanti gli importi dagli stessi versati e il dettaglio dei servizi erogati nell'ambito del pacchetto di vacanza, che dovranno essere coerenti con la tipologia di contributo riconosciuto a ciascun beneficiario;
- presentazione, per ciascun beneficiario, di documentazione riepilogativa dei costi dall'ETS sostenuti, accompagnata dai giustificati di spesa. Qualora i giustificativi fossero cumulativi, dovrà essere chiaramente indicata la quota parte riferibile al singolo beneficiario, che dovrà essere coerente con la tipologia di contributo riconosciuto al beneficiario stesso. La documentazione riepilogativa dovrà essere controfirmata dal beneficiario o da chi lo rappresenta.

Il contributo sarà erogato fino a concorrenza delle spese complessivamente rendicontate, e comunque in misura non superiore all'importo assegnato sulla base dei criteri di cui all'articolo 3.

ARTICOLO 6 – GRADUATORIA

I contributi possono essere erogati esclusivamente nei limiti delle risorse finanziarie allo scopo impegnate. Le risorse stanziare sono stabilite e impegnate annualmente con apposito provvedimento gestionale della Direzione Servizi Sociali del Comune di Firenze.

Qualora il numero delle domande sia superiore alla disponibilità di contributi erogabili in ragione dei finanziamenti disponibili, si provvederà a stilare una graduatoria, unica e riferita alle diverse tipologie di contributo, sulla base dei criteri e dei punteggi di seguito riportati:

Grado di invalidità

74 – 89 %	2 PUNTI
90 – 100 %	4 PUNTI
100 % + accompagnamento	6 PUNTI

Necessità di sostegno elevato o molto elevato

Persona con disabilità che necessita di sostegno elevato o molto elevato (art. 3, comma 3 L. 104/92)	4 PUNTI
---	---------

Inserimento in strutture residenziali o semiresidenziali

Ricovero in Istituto	5 PUNTI
Frequenza di un Centro Diurno	2 PUNTI

Situazione familiare (si fa riferimento al nucleo familiare anagrafico)

Persona che vive con genitori con più di 70 anni o con gravi patologie documentabili con apposita certificazione sanitaria	5 PUNTI
--	---------

Persona che vive sola o con una o più persone addette alla propria assistenza diverse dai soggetti previsti dall'art. 433 del Codice Civile (*);

3 PUNTI

(*) Questo punteggio non viene attribuito qualora la persona sia ricoverata in Istituto

Situazione economica

Persona con capacità economica (determinata ai sensi dell'articolo 3) inferiore a € 7.500,00

2 PUNTI

In caso di parità di punteggio, sarà data priorità alle persone con il grado di invalidità più elevato e, in caso di ulteriore parità, si effettuerà un sorteggio.

Le persone ammesse al contributo saranno individuate secondo l'ordine di graduatoria composto con le modalità sopra indicate, in relazione alle risorse disponibili.

La graduatoria rimarrà comunque aperta e potrà essere utilizzata, a seguito di eventuali rinunce, ai fini dell'assegnazione di contributi alle persone inizialmente escluse.

ARTICOLO 7 – RINUNCE O RIDUZIONI IMPREVISTE DEL PERIODO DI SOGGIORNO

Nel caso in cui l'Amministrazione abbia stabilito di richiedere la presentazione preventiva della domanda di contributo, l'eventuale rinuncia al soggiorno dovrà essere comunicata tempestivamente dal beneficiario all'ente erogatore, che provvederà ad indicare le modalità di restituzione dell'anticipo eventualmente già ricevuto.

In caso di rinuncia per documentati motivi di salute o altri gravi motivi personali, dall'importo da restituire potrà essere detratta una quota pari a eventuali caparre o spese relative al soggiorno già sostenute o maturate e non rimborsabili.

In caso di riduzione imprevista del periodo di soggiorno (partenza posticipata o rientro anticipato) il contributo sarà ridotto in proporzione alla durata effettiva.

Le modalità per la comunicazione della rinuncia o della riduzione del periodo di soggiorno saranno indicate nell'avviso pubblico per la presentazione delle domande.

ARTICOLO 8 – ORGANIZZAZIONE TRAMITE SOGGETTI DEL TERZO SETTORE

I beneficiari che, per il supporto nell'organizzazione del loro soggiorno si rivolgeranno ad enti del terzo settore dagli stessi individuati, potranno delegare alla riscossione del contributo l'ente prescelto, dichiarandolo all'atto della domanda. In tal caso, gli obblighi di rendicontazione sono a carico dell'ente del terzo settore indicato.

Nel caso in cui l'Amministrazione abbia stabilito di richiedere la presentazione preventiva della domanda di contributo, in caso di rinuncia al soggiorno per documentati motivi di salute o altri gravi motivi personali, saranno riconosciute all'ente del terzo settore indicato dal beneficiario le eventuali spese (caparra e spese organizzative) relative al soggiorno effettivamente sostenute o maturate e non rimborsabili, nei limiti del contributo spettante alla persona interessata. In tutti gli altri casi di rinuncia, le spese effettivamente sostenute dall'ente del terzo settore individuato dovranno essere trattate nell'ambito dei rapporti tra l'ente stesso e il beneficiario che vi si è rivolto.

ARTICOLO 9 – CONTROLLI

Il Comune e la Società della Salute di Firenze, effettueranno controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni presentate ai fini della richiesta dell'intervento, secondo quanto previsto dalla normativa vigente e per gli effetti dalla stessa stabiliti.

Il Comune e la Società della Salute di Firenze si riservano inoltre di effettuare controlli in merito al rispetto di quant'altro previsto dal presente disciplinare.

In caso di accertamento di dichiarazioni non veritiere, il Comune dichiarerà l'utente decaduto in tutto o in parte dal beneficio e provvederà al recupero delle somme indebitamente erogate.